

(N. 2255-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE GUARIGLIA)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 novembre 1957 (V. Stampato n. 3157)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro della Pubblica Istruzione

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 18 NOVEMBRE 1957

Comunicata alla Presidenza il 19 dicembre 1957

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'equivalenza dei periodi di studi universitari, firmata a Parigi il 15 dicembre 1956.

ONOREVOLI SENATORI. — Con il disegno di legge n. 2255 sottoposto al nostro esame ci viene chiesto di approvare la ratifica e l'esecuzione della Convenzione europea sulla equivalenza dei periodi di studi universitari, firmata a Parigi il 15 dicembre 1956 dai rappresentanti dei Governi membri del Consiglio d'Europa.

Come è detto nella relazione illustrativa con cui il ministro Pella accompagnò il 30 agosto

1957 la presentazione del disegno di legge alla Camera dei deputati, « l'obiettivo che detta Convenzione si propone è di consentire a uno studente di poter effettuare un periodo dei suoi studi universitari in un altro Paese del Consiglio d'Europa, ottenendo il riconoscimento da parte della sua Università di origine dei corsi seguiti e degli esami superati all'estero ».

È chiaro che questo accordo si inserisce nella serie degli altri che i Paesi dell'Europa oc-

cidentale hanno stipulato o intendono stipulare per realizzare quella comunità europea che è dai singoli Governi accettata quale punto fondamentale della propria politica estera. Come è avvenuto e avviene nei campi della politica, dell'economia e della difesa, ove per altro sono già operanti i trattati del Consiglio d'Europa, della C.E.C.A., dell'Euratom, dell'U.E.O., del M.E.C., così nel campo della cultura si sente l'esigenza che l'istruzione superiore universitaria abbia i benefici di un libero scambio tra le varie culture nazionali. E il provvedimento proposto dal disegno di legge in esame darebbe valore politico, giuridico ed amministrativo ad un accordo stipulato per soddisfare tale esigenza.

La Camera dei deputati nella seduta del 14 novembre ultimo scorso, senza discussione, ha già autorizzato la ratifica e l'esecuzione della Convenzione.

In allegato al disegno di legge è il testo della Convenzione, che illustra chiaramente le finalità dell'accordo intervenuto fra i rappresentanti dei Governi membri del Consiglio d'Europa e fissa le garanzie che all'esecuzione dell'accordo danno gli Stati contraenti.

Perciò la 3<sup>a</sup> Commissione, che ha accettato le argomentazioni esposte nei dieci punti della Convenzione stessa, raccomanda al Senato la approvazione del disegno di legge in esame.

GUARIGLIA, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea sulla equivalenza dei periodi di studi universitari, firmata a Parigi il 15 dicembre 1956.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'articolo 9 della Convenzione stessa.